

alla fusca, alle melograne,
simoni ed altra frutta esistente
nel giardino, in questa quan-
tita a scelta e piacere del locan-
te medesimo, senza alcun com-
penso.

11. Se il conduttore non adempirà
tutti i patti e condizioni contenute
in quest'atto o non pagherà
l'estaglio sopra commesso, resta
costituito in mora per la sola
seconda del termine, senz'altro
fatto e il locante è nel diritto
di opporre una custodia nel
fondo a spese di esso conduttore,
purché costui non rimetta i pro-
dotti ivi esistenti e trattandosi
di cavali lo stesso locante è facul-
tato sin d'ora di farli trasportare
nel proprio magazzino qui in
Pibina, il tutto sempre a spese
del conduttore, autoritate propria
senz'obbligo di adire il magistrato,
per poi rimandarli nell'agosto succe-
sivo o in quel mese che reglierà

il locante, e del frutto riservando pu-
garli l'estaglio o metterlo a conto
del dare del conduttore in quello
anno, in cui costui resterà in de-
bito.

12. Per tutto ciò che non è spuri-
ficato in quest'atto le parti si ri-
mettono alle disposizioni del
Codice Civile riguardanti la loca-
zione dei fondi rustici e alle con-
suetudini locali.

13. Per l'esecuzione di quest'atto le
parti eleggono domicilio in Pibina
nelle proprie rispettive dimore.

14. Le spese del presente atto e di una
copia in forma esecutiva da conglu-
si al Signor Cavaliere Carmelo
Parlapiano sono tutte a carico del
conduttore.

È richiesto il solito ricevimento que-
st'atto, scritto da me e da me letto
alle parti in presenza dei testi-
moni che si sottoscrissero in am-
bedue i fogli con una parte con
me stesso.



11. Giovanni